



CORTE di APPELLO di MESSINA

Prima sezione civile

^^^^^^^^

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1) dr. Massimo GULLINO | Presidente |
| 2) dr. Augusto SABATINI | Consigliere |
| 3) dr.ssa Anna ADAMO | Consigliere relatore |
- ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 162/2022 R. G. vertente

tra

Parte_1 nata a Mantova il 12 giugno 1980, c.f.: *CodiceFiscale_1* , elettivamente domiciliata in Catania, via Monfalcone n. 22, presso lo studio degli avv.ti Walter C. Creaco e Fortunato D. Creaco (con PEC indicata), che, unitamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono per procura in atti,

APPELLANTE

contro

Controparte_1 nato a Messina il 1° novembre 1977, c.f.: *CodiceFiscale_2* elettivamente domiciliato in Messina, via S. Giovanni Bosco n. 23, presso lo studio dell'avv. Nicola Nastasi (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,

APPELLATO

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2183/2021 emessa il 29 dicembre 2021 dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile in materia di *opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di vendita - – condizione contrattuale.*

CONCLUSIONI delle PARTI

Per l'appellato: *“precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nei propri atti e verbali di causa insistendo in tutte le domande ivi rispettivamente formulate”*.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2022 **Parte_1** ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di **Controparte_1** la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha accolto l'opposizione da quest'ultimo proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1136/2017 emesso dal medesimo Tribunale in data 12 giugno 2017 – che aveva ingiunto al **CP_1**, su ricorso della **Pt_1**, il pagamento, in favore della stessa, della somma di € 10.000, oltre interessi di mora fino al soddisfo e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo della vendita della quota di partecipazione della **Pt_1** alla società **Parte_2** per l'effetto revocandolo, ed ha condannato l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).

L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata per le ragioni di cui si dirà più avanti e ne ha chiesto la riforma con conseguente conferma del decreto opposto,

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 5 ottobre 2022 si è costituito **CP_1** [...] resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c.; nel merito ne ha contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello *ex art. 348 bis c.p.c.* – come da provvedimento emesso all'udienza del 7 ottobre 2022 -, è stata fissata l'udienza dell'11 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.

Dopo essere transitata nel ruolo del Consigliere dr. Cefalo, la causa, a seguito della (successiva) redistribuzione (giusta variazione tabellare di cui al decreto presidenziale n. 6/2025), all'udienza del 17 marzo 2025, svoltasi in modalità “sostitutiva” *ex art. 127 ter c.p.c.*, stanti le note di trattazione scritta depositate da parte appellata, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI della DECISIONE

Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellante all'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio

giurisprudenziale, adattabile *mutatis mutandis* all'udienza "cartolare", secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così *ex multis* Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).

Sempre in via preliminare deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato per violazione del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c., dato che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, la citata disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile *ratione temporis*, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (le altre v. Cass. civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).

Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera sufficientemente specifica, tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, tanto bastando ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.

Ciò posto e venendo al merito dell'impugnazione, con un **unico motivo**, variamente articolato, la Pt_1 si duole della statuizione di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo pronunciata dal Tribunale, con conseguente revoca dello stesso, deducendo la violazione, da parte del decidente, dell'art. 1355, nonché degli artt. 1358 e 1359 c.c..

Sostiene, in particolare, che la clausola inserita nell'accordo stipulato dalle parti il 7 marzo 2015 avrebbe rimesso la vendita della quota alla mera volontà dell'obbligato di venderla (o meno) a sua volta, essendo, perciò, da considerare come non apposta in quanto nulla ai sensi del citato art. 1355 c.c..

Il primo Giudice avrebbe, poi, disatteso, a suo dire, anche il disposto dell'art. 1358 c.c. dato che negli atti di causa non risulterebbe dedotto alcunché in merito a comportamenti del CP_1 volti a procedere all'eventuale vendita della quota acquistata al fine di conservare integre le ragioni di controparte.

Deduce, infine, che la condizione anzidetta avrebbe dovuto essere ritenuta avveratasi a norma dell'art. 1359 c.c. in quanto sarebbe mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.

Il motivo, in ogni sua articolazione, non è fondato.

La contesa tra le parti che in questa sede residua attiene alla validità della condizione sospensiva apposta alla scrittura privata del 7 marzo 2015, con la quale *Parte_1* (opposta nel giudizio di primo grado), a seguito della cessione a *Controparte_1* (opponente) della propria quota di partecipazione - pari al 50% - alla società *Parte_2* ha convenuto con il *CP_1* che costui le avrebbe riconosciuto un corrispettivo pari a € 10.000 se, entro due anni dall'accordo, l'acquirente stesso avesse venduto la quota acquistata e se non si fosse verificato il fallimento della società medesima.

Il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione proposta dal *CP_1* avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato ingiunto il pagamento del predetto corrispettivo di € 10.000, ha argomentato che, pur se la condizione del mancato fallimento si era verificata, non si è, invece, verificata l'altra, ossia la vendita della quota (a terzi) da parte del *CP_1*; tale che non è sorto a carico di lui l'obbligo di versare alla *Pt_1* il suddetto importo di € 10.000.

L'appellante, come si è detto, assume in questa sede la nullità della condizione da ultimo detta (ossia la vendita della quota a terzi da parte del *CP_1*) in quanto, a suo dire, si tratterebbe di una condizione meramente potestativa essendo la vendita medesima rimessa alla mera volontà dell'obbligato, come tale nulla ex art. 1355 c.c..

In primo grado la *Pt_1* (opposta) si è limitata a rilevare che siffatta condizione avrebbe dovuto considerarsi come non apposta, e/o in ogni caso comunque avverata, in virtù del principio di conservazione del contratto dato che la scrittura privata sarebbe stata ugualmente stipulata senza la previsione di essa, la quale – ha osservato altresì – è stata apposta solamente in favore e nell'interesse esclusivo del *CP_1*, alla cui mera volontà unilaterale è stata unicamente subordinata, producendo, peraltro, effetti negativi solo per lei.

Orbene, anche a voler considerare non nuovo l'argomento, essendo stato in qualche modo adombrato in primo grado dalla parte opposta (odierna appellante), sia pure in maniera aspecifica e senza il richiamo esplicito alla fattispecie della “condizione meramente potestativa” di cui all'art. 1355 c.c., l'assunto è, comunque, destituito di fondamento nel merito essendo *ius receptum*, per costante e granitico insegnamento della Suprema Corte, che la condizione apposta ad un contratto è “meramente potestativa” solo quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipenda da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una *seria* volontà

della parte di ritenersi vincolata dal contratto; qualora, invece, l'evento dedotto in condizione sia collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenti come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, la condizione è da ritenere “potestativa” e sottratta alla sanzione di cui all’art. 1355 c.c., pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (tra le tante *Cass. civ. nn. 22101/2025; 6535/2024; 23028/2023; 22375/2023; 26590/2021; 9047/2020; 30143/2019*).

La posizione della Corte di Cassazione è improntata, dunque, ad un'interpretazione assai restrittiva del concetto di clausola “meramente potestativa” (e quindi invalida) rispetto a quella semplicemente “potestativa”, che fonda il criterio distintivo essenzialmente sul diverso atteggiarsi dell’elemento volitivo che ne costituisce il presupposto: si avrà la prima quando la parte assume un impegno privo di serietà, lasciato al suo mero ed esclusivo arbitrio e, come tale costituendo, nella sostanza, un’effettiva negazione di ogni vincolo; ricorrerà, invece, la condizione “potestativa” nel caso in cui l’impegno assunto, lungi dall’essere rimesso alla mera volontà arbitraria della parte (*si volam*) è collegato ad un gioco di interessi e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse del contraente.

Nel passato, peraltro, il Giudice di legittimità aveva già avuto modo di affrontare la questione ed aveva elaborato all’uopo un preciso criterio distintivo secondo il quale, per qualificare come “meramente potestativa” una condizione (che invalida, come tale, l'obbligazione), occorre che l'evento futuro si identifichi con la stessa volontà di uno dei soggetti, che cioè si deduca in condizione lo stesso volere o disvolere il negozio (“*si volam*”); il che non accade, quando, pur essendo l'avverarsi dell'evento futuro rimesso alla potestà di una delle parti, vi siano o vi possano essere delle ragioni estranee, capaci di influire sulla volontà (così *Cass. civ. n. 1689/1957*)

In definitiva, l'elemento discriminante tra i due tipi di condizione consiste, secondo il Giudice nomofilattico, nel diverso modo di essere l’elemento volutaristico nell’uno e nell’altro caso, al quale si accompagni o meno la presenza di motivi di convenienza oggettivamente seri ed apprezzabili che siano estrinseci, cioè esterni alla volontà del soggetto, e che, tuttavia, incidano (o possano incidere) sul processo formativo della stessa e che siano valutabili e controllabili dalla parte che ha interesse all'avveramento della condizione.

In questa prospettiva ciò che la norma *ex art. 1355 c.c.* mira a sanzionare è proprio l’assunzione non seria dell’impegno, tale che deve ritenersi non ricorrente una condizione “meramente potestativa” quando l’evento dedotto dipenda non solo dal puro volere del contraente, ma anche dal concorso di fattori estrinseci che possano influire sulla determinazione della sua volontà, anche se la relativa

valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (v. anche *Cass. civ. nn. 20290/2005; 8390/2000*).

Orbene, nel caso di specie, l'obbligo di versare alla *Pt_1* la somma (aggiuntiva) di € 10.000 quale corrispettivo della vendita della quota pari al 50% della sua partecipazione alla *Parte_2* [...] – già perfezionatasi tra le parti in data 7 marzo 2015 per il prezzo pattuito di € 5.000, secondo quanto allegato in punto di fatto da entrambi i contendenti - è stato assunto dal *CP_1* alle predette due condizioni, una delle quali relativa alla circostanza che entro due anni la quota da lui già acquistata e di cui era già entrato in possesso immediatamente (nel marzo 2015) fosse stata (a sua volta) da lui rivenduta (l'altra era il mancato fallimento della società).

Così pacificamente definito l'evento dedotto in condizione, è evidentemente da escludere che esso sia riconducibile al mero arbitrio del soggetto obbligato denotando *ictu oculi* la non serietà dell'impegno obbligatorio assunto dall'acquirente, dovendo, invece, interpretarsi nel senso logico-giuridico che, qualora l'acquirente *Controparte_1* fosse riuscito a rivendere nei due anni la propria partecipazione alla società, e sempre che quest'ultima non fosse fallita nelle more, avrebbe versato alla *Pt_1* l'ulteriore somma di € 10.000, ciò rispondendo anche al proprio interesse oltre che a quello della controparte.

Pur trattandosi, dunque, la (possibile) rivendita della quota societaria, di una decisione rimessa alla volontà del *CP_1*, essa, per verificarsi, avrebbe dovuto rispondere ad un'esigenza strategica di tipo patrimoniale e/o finanziario dell'uomo, come anche dedotto da parte appellata, quali la possibilità di realizzare un utile mediante la cessione della quota ad un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto, il reperimento di liquidità da destinare a nuovi investimenti ovvero l'adempimento di obbligazioni pregresse, richiedendo in sé, perciò, valutazioni di interesse e di convenienza dipendenti non solo dall'apprezzamento di lui, ma anche dal concorso di fattori estrinseci, tra cui la volontà e l'interesse del potenziale terzo acquirente, l'oggettiva opportunità di mercato dell'affare e le esigenze economico-finanziarie di entrambi i possibili contraenti, idonei ad influire sulla determinazione del volere dell'odierno appellato in virtù di seri e apprezzabili motivi.

Tale che non può ritenersi collegabile, perciò, al mero arbitrio del *CP_1*, o ad un suo capriccio, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, dovendosi escludere, dunque, la ricorrenza, nel caso concreto, della fattispecie di cui all'art. 1355 c.c., non esaurendosi la convenienza dell'operazione in valutazioni soggettive dell'obbligato, ma essendo strettamente influenzata (anche) da fattori esterni, quali l'andamento del mercato, le prospettive economiche della società, le fluttuazioni del valore delle partecipazioni e le condizioni generali del settore economico di riferimento.

Infondata, se non inammissibile, è poi la seconda articolazione del motivo in esame con cui l'appellante assume che il primo Giudice avrebbe violato il disposto dell'art. 1358 c.c. in quanto nulla risulterebbe dagli atti di causa circa comportamenti del CP_1 volti a conservare integre le ragioni di controparte.

Trattasi, invero, di un argomento che la parte opposta in primo grado non ha minimamente dedotto, né nella comparsa di costituzione, né, men che mai, nel ricorso per decreto ingiuntivo, e che, perciò, introduce indebitamente nel presente grado di appello un *thema decidendum* del tutto nuovo ed inesplorato in prime cure, non sottoposto, perciò, debitamente, al contraddittorio delle parti in quel grado, in spregio al principio fondamentale del divieto di *nova* in appello.

Ma anche a voler prescindere dalla sua inammissibilità dovuta alla novità, in ogni caso l'argomento è stato genericamente formulato dall'appellante sul mero assunto che non risulterebbero dagli atti comportamenti del CP_1 volti a mantenere integre le ragioni della Pt_1 : ma questo dato così vago, senza l'allegazione di qualsivoglia circostanza da cui poter desumere l'inosservanza della buona fede dell'uomo in pendenza della condizione, non è sufficiente per sostenere la concreta violazione del disposto dell'art. 1358 c.c..

Non va taciuto poi, da ultimo ma non per ultimo, che, ove anche fosse stato debitamente allegato e adeguatamente dimostrato l'assunto in questione, i rimedi esperibili da parte della interessata sarebbero stati unicamente quello della risoluzione del contratto, azionabile pure prima del verificarsi della condizione, e/o del risarcimento del danno (v. tra le tante *Cass. civ. nn. 3942/2002; 6676/1992*), i quali, nella specie, nemmeno minimamente sono stati accennati da parte opposta (odierna appellante).

Quanto, infine, all'invocato avveramento della condizione di che trattasi ai sensi dell'art. 1359 c.c., a prescindere anche qui dal fatto che in primo grado non vi è stata una precisa deduzione della Pt_1 in tal senso, non può non evidenziarsi, comunque, in via dirimente che secondo insegnamento costante della Suprema Corte la finzione di avveramento non si applica alle condizioni potestative semplici o improprie, quale è la presente, perché, in questa ipotesi, le parti rimettono, sin dall'inizio (ossia già nella contemplazione di cui al negozio), alla scelta dell'altra (*recte* alla libertà di azione), di condizionare l'efficacia del contratto all'assunzione di una propria condotta impegnativa, che - proprio perché oggetto di un'iniziativa rimessa alla parte - non si presta all'applicazione della *fiction* nel caso in cui la parte decida di non adottare quella condotta.

La natura potestativa della condizione, infatti, esclude il sindacato sulla condotta della parte obbligata: un'eventuale limitazione alla discrezionalità del contraente importerebbe, infatti, una contraddizione in termini sul piano giuridico, poiché non è giustificabile, da un lato, concedere libertà di agire al fine

di determinare l'avveramento dell'evento futuro e incerto e, dall'altro, circoscrivere tale libertà, prevedendo la finzione di avveramento nel caso in cui la parte non adotti quel contegno (così *Cass. civ. nn. 27124/2024; 25698/2017; 8172/2013*).

Né tale *fictio* si applica a quella parte delle condizioni miste (ove si volesse ritenere tale quella in questione) riconducibile all'elemento potestativo, posto che l'omissione di un'attività, in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, ma la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista (tra le tante v. *Cass. civ. 5976/2024; 22046/2018; 23824/2004*).

Non va, infine, sottaciuto che, anche a volere ragionare diversamente (quanto alla condizione potestativa mista), in ogni caso, affinché possa realmente operare la finzione di cui all'art. 1359 c.c., l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento della condizione non va valutata in termini astratti, ma valorizzando l'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o il comportamento che ha reso impossibile l'avverarsi della condizione; con la conseguenza che, sul piano dell'onere della prova, spetta alla parte che la eccepisce la dimostrazione che l'altra parte, interessata al non avveramento della condizione, ne abbia impedito il verificarsi e si sia così resa inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza, incombendo sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa (così *Cass. civ. nn. 2760/2020; 16501/2014*); ciò in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, assoggettato al regime generale di cui all'art. 2697 c.c. (così *Cass. civ. n. 31728/2021*).

Nel caso di specie, non solo la questione dell'applicabilità dell'art. 1359 c.c. è stata dedotta dalla *Pt_1* (in appello) in termini assolutamente generici, come riportato sopra, ma nemmeno è stato da lei offerto di provare sin dal primo grado la circostanza che la condizione *de qua* non si sia avverata per causa non imputabile alla controparte (che, a suo dire, avrebbe avuto interesse contrario al suo avveramento).

Con la conseguenza che, anche per questa via, tale ultima articolazione del motivo di appello è da ritenere del tutto infondata, oltre che inammissibile.

L'appello viene, pertanto, integralmente rigettato.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste, perciò, a carico della *Pt_1* in favore del *CP_1*, liquidandole sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui

applicabile *ratione temporis*, tenuto conto del valore della controversia, individuato in base al *disputatum* (scaglione da € 5.201 a € 26.000), e applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità della contesa e delle bassa difficoltà delle questioni da essa implicate, determinandole, perciò, in complessivi € 1.984 a titolo di onorario, di cui € 567 per la fase di studio della controversia, € 461 per la fase introduttiva del giudizio e € 956 per la fase decisionale, non apprezzandosi prestazioni in concreto riconducibili all'istruzione e/o alla trattazione, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore della parte appellata dichiaratosi anticipatario.

A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. "di stabilità" per l'anno 2013), secondo cui *"... quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis ..."*, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

P. Q. M.

La **Corte di Appello di Messina, prima sezione civile**, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* con atto notificato il 25 febbraio 2022 nei confronti di *Controparte_1* avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 2183/2021 emessa il 29 dicembre 2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- rigetta l'appello;
 - condanna *Parte_1* al rimborso delle spese del presente grado in favore della controparte *Controparte_1* liquidate in complessivi € 1.984 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Nicola Nastasi;
 - dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente *ut supra*, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio il 26 febbraio 2026

Il Consigliere estensore

(dr.ssa Anna ADAMO)

Il Presidente

(dr. Massimo GULLINO)